

REGOLAMENTO (CEE) N. 1305/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1990

relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che, in base a tale regime, la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione⁽²⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/88 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria per la campagna 1989; che la constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuatain base agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/177/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽⁵⁾, e ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente corretto previsto dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente provvisorio fissato con regolamento (CEE) n. 3817/88 per la campagna 1989 è corretto come segue:

- Gran Bretagna: 5 %
- resto della Comunità: 5 %

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.
⁽³⁾ GU n. L 337 dell'8. 12. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.
⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.